

N. R.G. 2553/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2553/2014

Oggi 23 luglio 2018 alle ore 9.30 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini, sono comparsi:

Per _____ avv. Federica BRUGIATI che si dichiara in sostituzione dell'avv. Pierfrancesco PETRONI

Per MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA, per UFFICIO XIII AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LUCCA (EX PROVVEDITORATO) e per SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DA VINCI - CHELINI" la dott.ssa Laura Marino come da delega in atti

E' altresì presente ai fini del firocinio formativo la dott.ssa Ottavia PECCHIA

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. Brugiati per l'avv. Petroni deposita nota spese.

I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza.

Il Giudice

previa Camera di Consiglio alle ore 15,45, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Alfonsina Manfredini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di T. Grado iscritta al n. r.g. 2553/2014 promossa da:

_____ , con il patrocinio dell'avv. Pierfrancesco Petroni ed elettivamente domiciliato presso il difensore nello studio in Lucca, via Catalani n. 136, giusta procura a margine del ricorso introduttivo

ricorrente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis c.p.c., dal Funzionario delegato dott.ssa Laura Marino, con domicilio eletto in Piazza Giudiccioni, n. 2, Lucca, giusta delega in atti.

resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1) Rilevato che la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Piacchia all'illustrissimo Tribunale adito, riconosciuto il diritto della ricorrente a conservare nel suo attuale ruolo di docente di scuola media intera anzianità maturata nei precedenti ruoli, infanzia ed elementare, dell'amministrazione scolastica, condannare l'amministrazione alla ricostruzione della carriera della ricorrente e per gli effetti condannare l'amministrazione ad inquadrare essa ricorrente nel gradone stipendiale corretto con efficacia dal momento della domanda proposta in sede amministrativa e a corrispondere gli arretrati spettanti dell'ammontare di € 12894,75 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia e di legge, con ogni accessorio previdenziale e assistenziale".

A fondamento della sua richiesta ha esposto che:

- era stata immessa nel ruolo dei docenti della scuola materna dall'1.9.1983;
- già prima (a partire dall'AS 1980/1981), ella aveva avuto vari incarichi a tempo determinato in qualità di docente di tale tipo di scuola;
- all'atto dell'ammissione in ruolo aveva concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica funzionale di insegnante di scuola materna;
- con provvedimento del Provveditore agli Studi di Lucca n. 6213 del 29.5.1993 (avente efficacia giuridica retroattiva all'1.9.1992), aveva ottenuto il passaggio dal ruolo dei docenti di infanzia al ruolo dei docenti della primaria, assumendo la qualifica e le funzioni di docente di scuola elementare;



- con successivo atto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca n. 3661 dell'8.6.2007, otteneva l'ulteriore passaggio al ruolo dei docenti di scuola media, assumendo tale qualifica e tali funzioni con decorrenza dell'1.9.2007;
- in tale qualifica aveva prestato regolare servizio dall'1.9.2007 fino alla data dell'odierno ricorso;
- aveva, quindi, chiesto la cosiddetta "ricostruzione della carriera", volta a ottenere la corretta collocazione stipendiale sulla base dell'anzianità maturata nel corso di tutta la vita lavorativa alle dipendenze del MIUR;
- le era stato comunicato l'esito della domanda di ricostruzione della carriera a partire dall'1.9.2008 (data della conferma nel ruolo di docente di scuola media) con atto protocollo 5026/fb del 16.11.2007 (adottato in via provvisoria) e poi con atto definitivo protocollo 3-47/fp del 17.8.2009;
- il provvedimento definitivo, anziché riconoscere il servizio prestato in qualità di docente dell'infanzia come utile ai fini dell'anzianità di servizio, riconosceva alla ricorrente una anzianità convenzionale di servizio di anni 18 mesi 4 e giorni 5, a suo dire, al posto dei 23 anni che le sarebbero spettati. Precisava che nelle premesse dell'atto era omesso il riferimento al periodo di servizio prestato dalla ricorrente quale docente di scuola d'infanzia;
- per effetto del calcolo dell'anzianità risultante del provvedimento definitivo, la ricorrente era stata collocata nel gradino stipendiale da 15 a 20 anni di servizio, a suo dire inferiore rispetto a quello di proprio effettiva speranza, ossia da 21 a 27 anni di servizio, ciò che aveva comportato una perdita immediata in termini di retribuzione, perdita che si proiettava nel futuro, e anche una perdita in termini di prospettive di carriera;
- alla data del 1.9.2008, lei avrebbe dovuto essere inquadrata nel gabbione 21-27, avendo anzianità effettiva di 26 anni, anziché nel gradone 15-20 anni: se così fosse stato l'1.9.2010 avrebbe avuto diritto (con 28 anni di servizio) ad accedere al gradone successivo (da 28 a 34 anni);

Deduce, oltre alla perdita stipendiale (al dicembre 2014), pari a € 12.894,75, anche un danno successivo, poiché alla data di presentazione del ricorso, lei, pur potendo vantare 31 anni di servizio alle dipendenze del MIUR, era ancora collocata nel gradino stipendiale 21-27. Questo danno, derivante dall'errata collocazione, era poi destinato a protrarsi anche in futuro, impedendo di fatto alla ricorrente di raggiungere l'ultimo gradone stipendiale con ogni conseguenza retributiva e pensionistica.

2) Si è costituito il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, contestando le avverse richieste e chiedendo la reiezione del ricorso perché tardivo, essendo la ricorrente transitata nel ruolo della scuola elementare nell'anno scolastico 1992/1993 e in quello di primo grado del 2007/2008. A detta del MIUR, i decreti di ricostruzione della carriera stati effettuati in data antecedente ai 5 anni previsti dalla legge per proporre il ricorso.

Deduce, inoltre, il Ministero che lo stipendio attribuito all'atto del primo inquadramento non era quello tabellare corrispondente alla posizione stipendiale di inquadramento, ma quello che si ottiene sommando lo



stipendio iniziale previsto per il ruolo acquisito. Nell'anno scolastico 2007/2008 la ricorrente aveva ottenuto il passaggio alla scuola secondaria di primo grado e l'amministrazione aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione della carriera dell'interessato dapprima provvisoria e poi definitiva secondo i calcoli previsti dalla normativa vigente.

La causa è stata istruita documentalmente.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di quanto segue.

Sono fatti pacifici che:

- la ricorrente abbia svolto servizio come docente della scuola materna a partire dall'1.9.1983 e che abbia svolto tale funzione fino all'AS 1991-1992 e, dunque, per 9 anni;
- la ricorrente sia stata immessa nel ruolo dei docenti della scuola elementare a partire dall'1.9.1992 e che abbia svolto tale funzione fino all'AS 2006-2007 e, dunque, per 15 anni.

È opportuno precisare che il Ministero, a seguito della richiesta di ricostruzione di carriera della ricorrente, ha operato secondo le previsioni contenute nel D.L. 19 giugno 1970, n. 370 (*"Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica"*) e successive modificazioni e integrazioni, con ciò provvedendo a una alla c.d. temporizzazione del valore economico maturato nei ruoli di provenienza.

Ciò premesso, si ricorda che la disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 (*"Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"*). In dettaglio, Part. 77 così recita: *"possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella FI a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni"*. Il successivo art. 83 dispone che *"in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera"*.

Inoltre, la legge 11 luglio 1980, n. 312 (*"Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"*) all'art. 57 ha stabilito che *"i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417"*.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con sentenza n. 9144/2016 - hanno affrontato il problema di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna.



In particolare, il Supremo Collegio ha affermato che *“in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”*.

È stato, così, confermato l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 2037 del 2013, secondo cui, *“in tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della progressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità progressa, realizzano un'usanza tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore, in sede di ricostruzione di carriera, l'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo”*.

Nel solco del ridetto orientamento estensivo si erano collocate, peraltro, decisioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 5693 del 17 giugno 2003 (la quale richiama, a sua volta, la precedente pronuncia n. 4512 del 27 agosto 2001), aveva avuto modo di precisare che *“se in passato il D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, non consentivano il riconoscimento della progressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente la L. n. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel progresso ruoli”*.

Il supremo organo di giustizia amministrativa ha spiegato che *“il progresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato “nel ruolo” inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio, quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti, quest'ultima norma, nel generalizzare la conservazione della progressa anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla progressa anzianità “di ruolo” e non anche a quella “non di ruolo” (C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536)”*.

In sintesi, al momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell'infanzia a scuola superiore, l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi, ad avviso di questo Giudicante, anche per il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. In caso di passaggio dal ruolo degli insegnanti di scuola materna al ruolo degli insegnanti di scuola elementare, come previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, trattandosi di personale appartenente al VI qualifica funzionale, viene conservata nel nuovo ruolo l'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza. Inoltre, la nota del Ministero prot. 23720/625/HI del 05.06.1984 prevede che, nei casi di passaggio dal ruolo degli insegnanti di scuola dell'infanzia a quello di scuola primaria, deve essere *“mantenuta, nella nuova posizione, la stessa anzianità di livello maturata nel ruolo di provenienza, trattandosi, nella fattispecie considerata, di passaggio di ruolo nell'ambito della medesima qualifica funzionale, cui corrisponde*



su unico livello retributivo?

Alla luce di quanto sopra esposto (considerando, in particolare, che la ricorrente veniva immessa in ruolo a far data dall'1.9.1983, svolgendo servizio come docente di scuola materna per 9 anni e come docente di scuola elementare per 15 anni), consegue il riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata anche quale docente di scuola dell'infanzia. E, per l'effetto, la condanna il MIUR alla ricostruzione della carriera della ricorrente, a inquadrare quest'ultima nel gradone stipendiale corretto con efficacia dal momento della domanda proposta in sede amministrativa, nonché a corrispondere gli arretrati spettanti nell'ammontare di € 12.894,75, con ogni accessorio previdenziale e assistenziale, somma non contestata dall'Amministrazione convenuta.

Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di "tardività", in quanto generica, non risultando dalla memoria di costituzione la natura di detta eccezione, né tanto meno la norma a cui la ridetta "tardività" consegna e i diritti su cui l'asserita tardività sarebbe andata ad incidere. Neppure nelle note difensive la parte ha preso posizione sulla generica eccezione di "tardività".

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai criteri e parametri di cui al DM 55/2014, vista la nota spese e ridotta la stessa in considerazione della attività svolta, della relativa semplicità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta il diritto della ricorrente alla conservazione dell'intera anzianità maturata nei precedenti ruoli (d'infanzia ed elementare);
- condanna il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - MIUR alla ricostruzione della carriera della ricorrente, nonché a inquadrare quest'ultima nel gradone stipendiale corretto con efficacia dal momento della domanda proposta in sede amministrativa;
- condanna il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - MIUR a corrispondere gli arretrati spettanti nell'ammontare di € 12.894,75, con ogni accessorio previdenziale e assistenziale.

Condanna, altresì, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - MIUR a rimborsare a:

le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.300,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Lucca, 23 luglio 2018

Il Giudice

dott.ssa Alfonsina Manfredini

